CAMERA DEI DEPUTATI N. 3527

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZACCHERA

Modifica all'articolo 14 della legge 10 febbraio 1992, n. 152, concernente l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale

Presentata il 5 dicembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 10 febbraio 1992, n. 152, ha modificato e integrato la legge 7 gennaio 1976, n. 3, recante ordinamento della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

L'articolo 3 della legge n. 152 del 1992, innovativo, stabilisce che per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale è obbligatoria l'iscrizione all'albo, sia che l'esercizio stesso avvenga in forma autonoma che con rapporto di impiego o collaborazione a qualsiasi titolo.

L'articolo 12 riconferma la necessità dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

L'articolo 14 della legge n. 152 del 1992 stabilisce che, a titolo di « sanatoria », si tenga una sessione speciale dell'esame di Stato (consistente in un semplice colloquio di idoneità) alla quale sono ammessi dipendenti privati e pubblici che, oltre a possedere il relativo titolo di studio, abbiano svolto attività professionali (previste dall'articolo 2 della stessa legge n. 152 del 1992) per almeno 5 anni prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

In conseguenza di ciò si evidenzia che un direttore d'azienda (lavoratore dipendente di un « imprenditore puro ») laureato in scienze agrarie o forestali, con l'anzianità professionale richiesta, che abbia svolto attività di « direzione, amministrazione, gestione, contabilità curatela in imprese agrarie, zootecniche e forestali o in attività industriali per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti » [vedi articolo 2,

comma 1, lettera *a)*, della legge n. 152 del 1992] può partecipare alla sessione speciale dell'esame di Stato previsto dall'articolo 14 della legge n. 152 del 1992.

Un imprenditore agricolo, e quindi lavoratore autonomo, laureato in scienze agrarie o forestali che, oltre ad assumersi i rischi di impresa, svolge direttamente le attività di « direzione e amministrazione » nella propria azienda agricola, non può invece, allo stato dei fatti, accedere alla sopra ricordata sessione speciale, che ad oggi non è stata ancora tenuta e per la quale mancano ancora direttive operative certe. La presente proposta di legge intende pertanto eliminare questa discriminazione a beneficio degli imprenditori agricoli che potranno così iscriversi all'albo se in possesso dei requisiti richiesti. Sarà tra l'altro questo un valido incentivo alla professionalità in agricoltura privilegiando laureati che in proprio operino nel settore.

La proposta di legge si compone di un solo articolo che va a sostituire l'articolo 14 della predetta legge 10 febbraio 1992, n. 152; ammettendo la descritta possibilità a sostenere la sessione speciale si ritiene, infatti, che basti provvedere ad inserire anche la figura professionale dell'« imprenditore agricolo » tra quelle ammesse, per eliminare una eclatante disparità di trattamento.

Ciò si potrebbe conseguire semplicemente inserendo, nell'articolo 14 della legge n. 152 del 1992, tra le categorie ammesse a partecipare alla sessione speciale dell'esame di Stato previsto dal medesimo articolo, anche gli imprenditori agricoli in possesso del prescritto titolo di studio.

Data la semplicità del caso ma anche la sua indubbia rilevanza e l'appoggio delle associazioni di categoria, si confida in una sua celere approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 14 della legge 10 febbraio 1992, n. 152, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — *1.* Con modalità definite mediante apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 12, comma 2, nella prima attuazione della presente legge è tenuta una sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione, consistente in un colloquio di idoneità, alla quale sono ammessi gli imprenditori agricoli laureati in scienze agrarie e forestali che svolgano direttamente le attività di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché i dipendenti privati o pubblici che richiedano l'iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, che presentino i seguenti requisiti:

a) possesso del titolo di studio di cui all'articolo 1 della citata legge n. 3 del 1976, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;

b) svolgimento continuativo, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno cinque anni dell'attività di imprenditore agricolo o, come dipendente, di una delle attività di cui all'articolo 2 della citata legge, n. 3 del 1976, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3527
Lire 500